

## **STATUTO DELLA SOCIETA' "FARMACIE COMUNALI POMEZIA S.p.A."**

### **Art. 1 – Denominazione sociale**

1. E' costituita, ai sensi dell'art. 9 della L. 2 aprile 1968 n. 475, come sostituito dall'art. 10 della L. 8 novembre 1991 n. 362, la società per azioni denominata: **"FARMACIE COMUNALI POMEZIA S.p.A."**

### **Art. 2 – Sede sociale**

1. La società ha sede nel Comune di Pomezia.
2. L'Organo Amministrativo ha facoltà di trasferire la sede e di istituire o di sopprimere ovunque sedi secondarie ed unità locali operative.

### **Art. 3 – Oggetto sociale**

1. La società è preposta alla gestione delle farmacie con licenza del Comune di Pomezia, ha il compito di fornire un servizio finalizzato alla tutela della salute pubblica e con finalità sanitarie di pubblico interesse. Ha per oggetto la produzione di servizi di interesse generale rivolti a realizzare fini sociali e istituzionali a beneficio del territorio e promuovere attività di prevenzione a favore della propria comunità locale, secondo i principi di universalità, continuità e qualità dell'accesso ai servizi da parte dei cittadini (ai sensi dell'art. 4 lettera a) del D.Lgs n. 175/2016).

2. La società, nel dettaglio ha per oggetto:

- a) la gestione delle farmacie comunali, comprendente la vendita di specialità medicinali, prodotti galenici, prodotti parafarmaceutici, omeopatici, prodotti affini ai farmaceutici, presidi medico-chirurgici, dispositivi medici, articoli sanitari, alimenti per la prima infanzia, prodotti dietetici speciali, complementi alimentari, prodotti apistici, integratori della dieta, prodotti di erboristeria, apparecchi medicali ed elettromedicali, cosmetici ed altri prodotti di cui è consentita la vendita in farmacia secondo le vigenti disposizioni di legge, la produzione di preparati galenici e officinali, di prodotti omeopatici ed erboristici, di preparati cosmetici e dietetici, di integratori alimentari e di prodotti affini e analoghi;
- b) la prestazione di servizi utili al pubblico di carattere socio-sanitaria, dietetico e/o medicale comprendenti, tra l'altro, la misurazione della pressione, il noleggio di apparecchi medicali e l'effettuazione di test di auto-diagnosi, secondo le norme che regolano il servizio farmaceutico;
- c) la distribuzione all'ingrosso di prodotti e di articoli vari normalmente collegati con il servizio farmaceutico, nonché la prestazione di servizi complementari e di supporto all'attività commerciale;
- d) l'attività di educazione socio-sanitaria, dietetica e medicale rivolta al pubblico, anche attraverso incarichi o convenzioni con Aziende Sanitarie, Comuni, Istituti scolastici, altri enti pubblici e organismi di diritto privato;
- e) ogni altra attività collaterale e/o funzionale con il servizio farmaceutico.

3. Per il conseguimento dell'oggetto sociale la Società può costituire garanzie ipotecarie, avalli e fidejussioni per terzi a favore di Istituti di credito o di enti pubblici o privati; può assumere finanziamenti, anche dai propri

soci, nel rispetto delle norme di legge e delle disposizioni degli organi di vigilanza, nonché stipulare, quale utilizzatore, contratti di leasing finanziari ed operativi, anche immobiliari. La Società può inoltre assumere in affitto aziende di carattere pubblico o privato o rami di esse, nonché partecipazioni in aziende o società connesse, affini o complementari con l'oggetto sociale, purché in via non prevalente.

#### **Art. 4 – Durata della Società**

1. La durata della società è fissata a 31 dicembre 2057. Il termine potrà essere prorogato, come pure anticipato, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci.

#### **Art. 5 – Capitale sociale e Riserve**

1. Il capitale sociale è di Euro 500.000,00 (cinquecentomila) rappresentato da n. 1 (uno) azioni nominative del valore nominale di Euro 500.000,00 cadauna.

2. L'assemblea dei soci, con apposita delibera adottata in sede straordinaria, dopo aver ricevuto autorizzazione secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, potrà aumentare in una o più volte il capitale sino ad un ammontare determinato. La delibera di aumento del capitale in esecuzione dovrà risultare da verbale redatto da Notaio.

3. Il capitale sociale per almeno una quota pari al 51% deve essere posseduto da Comuni, Enti Pubblici e Società Pubbliche.

#### **Art. 6 – Azioni e loro trasferimento – Presupposti per il loro acquisto**

1. Le azioni conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

2. Possono assumere la qualità di socio e detenere azioni ordinarie della società i Comuni, titolari del diritto di gestione (licenza) di almeno una farmacia, che ne affidino la gestione alla società, per tutto il periodo e fintantoché tale affidamento permanga in vigore. Possono altresì assumere la qualità di socio altri Enti Pubblici, società pubbliche e private, soci privati.

3. La sottoscrizione o l'acquisto della partecipazione societaria da parte del socio privato e l'affidamento del contratto di appalto o di concessione, oggetto esclusivo dell'attività della società mista si svolge con procedure di evidenza pubblica. Il socio privato deve possedere i requisiti di qualificazione previsti da norme legali o regolamentari in relazione alla prestazione per cui la società è costituita. Il bando di gara, così come indicato nell'art. 17 del D.Lgs n. 175/2016, deve specificare l'oggetto dell'affidamento, i necessari requisiti di qualificazione generali e speciali di carattere tecnico ed economico-finanziario, in modo da individuare un vantaggio economico complessivo per l'amministrazione pubblica che ha indetto la procedura.

4. Possono conservare la qualità di socio e le azioni detenute, fino a quando resti in corso il rapporto di lavoro con la società, i farmacisti dipendenti dalla società, divenuti soci secondo quanto previsto dall'art. 9 comma 1 lett. d) della L. 2 aprile 1968 n. 475, come sostituito dall'art. 10 della L. 8 novembre 1991 n. 362 e che siano già soci al 31.12.2010.

5. Le azioni ordinarie della società possono essere trasferite, a titolo oneroso o gratuito, esclusivamente fra soggetti capaci di assumere la qualità di socio, ai sensi dei precedenti commi 2, 3 e 4 del presente articolo 6 e nei limiti di quanto stabilito nel comma 3 dell'articolo 5. Il trasferimento a soggetti diversi sarà inefficace nei confronti della società.

6. Tuttavia con apposita delibera di assemblea straordinaria possono essere create particolari categorie di azioni fornite di diritti diversi a sensi degli artt. 2348 e segg. cod. civ.. In tal caso le deliberazioni dell'assemblea che pregiudicano i diritti di una di esse, devono essere approvate anche dall'assemblea speciale degli appartenenti alla categoria interessata. Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni relative alle assemblee straordinarie.

### **Art. 7 – Recesso**

1. Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dalla legge o dal presente statuto;
- f) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

Hanno inoltre diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la proroga del termine;
- b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Il diritto di recesso spetta inoltre in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto.

2. Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata che deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle Imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e devono essere depositate presso la sede sociale.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la Società revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima, ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.

3. I soci che recedono dalla Società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione il cui valore sarà determinato esclusivamente in base alla consistenza patrimoniale della società, determinata in relazione al

valore del patrimonio netto rettificato delle sole plusvalenze sul valore degli immobili, al netto della fiscalità implicita, che l'organo amministrativo determinerà annualmente, sulla base di una analisi che tenga conto dei valori di mercato, e proporrà all'approvazione dell'assemblea in occasione dell'approvazione del bilancio.

Trovano piena applicazione le disposizioni degli artt. 2437 ter e 2437 quater del codice civile.

4. Il venir meno in capo ad un azionista dei requisiti, indicati ai commi 2 e 3 del precedente articolo 6, per acquisire e conservare la qualità di socio, fa venir meno il diritto alla conservazione della titolarità delle azioni ed è disciplinato dalle disposizioni seguenti:

a) l'organo amministrativo, constatata l'avvenuta cessazione dei requisiti, sarà tenuto a determinare il valore di liquidazione delle azioni del socio, secondo il criterio indicato al precedente comma 3, sentito il parere favorevole del collegio sindacale e ad inviare al socio per lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata la comunicazione di detto valore, preannunciando l'avvio del procedimento per la liquidazione del valore delle azioni;

b) entro i quindici giorni, successivi al ricevimento di tale comunicazione, il socio destinatario avrà facoltà di comunicare la propria contestazione alla determinazione del valore delle azioni. In tal caso, si procederà nelle forme previste dall'ultimo comma dell'art. 2437 ter codice civile;

c) decorso, senza contestazione, il termine di cui al precedente paragrafo b) ovvero al momento in cui, a seguito di contestazione, il valore di liquidazione sia stato determinato, l'organo amministrativo procede alla liquidazione del valore delle azioni, facendo integrale applicazione delle previsioni dell'art. 2437 quater codice civile. A tal fine, per il calcolo del termine di cui al comma 5 dell'art. 2437 quater, si farà riferimento al decorso del termine di cui al precedente paragrafo b) ovvero al giorno del deposito della determinazione del valore di liquidazione, a seguito di contestazione;

d) dal momento del verificarsi dell'evento, che ai sensi dei commi 2 e 3 del precedente articolo 6, implica il venir meno dei requisiti per conservare la qualità di socio, questi sarà tenuto a depositare presso la sede sociale le proprie azioni, che non possono essere cedute.

## **Art. 8 – Organi della Società e Componenti**

1. Gli organi della Società sono:

a) l'Assemblea dei Soci;

b) l'Amministratore Unico;

d) gli Organi di Controllo: Collegio Sindacale e Revisore Unico.

2. Non è possibile istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

3. I componenti degli organi amministrativi e di controllo della società devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia come stabilito dall'art. 11 c. 1 del D. Lgs n. 175/2016. Deve essere inoltre assicurato il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine da effettuare nel corso d'anno, ai sensi dall'art. 11 c. 4 del D. Lgs n. 175/2016. In ogni caso gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti ( art. 11 c. 8 del D. Lgs n. 175/2016)

4. Restano ferme le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. ( art. 11 c. 14 del D. Lgs n. 175/2016)

#### **Art. 9 – Assemblea, convocazione e costituzione**

1. L'Assemblea delibera sugli oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché su quelli che l'Amministratore Unico riterrà opportuno sottoporre al suo esame ed alle sue decisioni.

2. In caso di totalità di soci pubblici, questi decidono nel rispetto delle direttive e degli indirizzi strategici e programmatici stabiliti dagli Enti locali soci, che esercitano il controllo analogo previsto dal successivo art. 20.

3. In particolare sono riservati alle deliberazioni dell'Assemblea ordinaria i seguenti oggetti attinenti la gestione della società:

a) nomina dell'Amministratore Unico;

b) determinazione del relativo compenso;

c) nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale nonché dell'eventuale soggetto cui è demandato il controllo contabile (Revisore) e ne determina i relativi compensi;

d) approvazione del bilancio di esercizio, del piano programma pluriennale degli investimenti, nonché delle note previsionali predisposte dal Consiglio di Amministrazione;

e) esprime parere motivato sulla proposta di regolamento di cui all'art. 12, comma 2 dello statuto.

6. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria a sensi di legge.

7. L'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo, anche su domanda dei soci a sensi dell'art. 2367 c.c.; l'assemblea è convocata presso la sede sociale, ovvero in altro luogo purché in Italia.

8. L'assemblea viene convocata con avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 giorni prima dell'assemblea.

9. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una seconda convocazione ed ulteriori convocazioni, per le quali valgono le medesime maggioranze previste per l'assemblea di seconda convocazione.

10. In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa alla assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

11. Nell'ipotesi di cui al precedente punto, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

12. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico. In caso di assenza o di impedimento, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

13. L'Assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci.

14. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

15. Possono intervenire all'assemblea i soci cui spetta il diritto di voto.

16. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta nel rispetto dei limiti prescritti dall'art. 2372 C.C.E' ammessa anche la procura generale a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

17. I soci intervenuti che riuniscono un terzo del capitale rappresentato nell'assemblea, se dichiarano di non essere sufficientemente informati sugli oggetti posti in deliberazione, possono chiedere che l'assemblea sia rinviata a non oltre cinque giorni; questo diritto non può esercitarsi che una sola volta per lo stesso oggetto.

#### **Art. 10 – Partecipazione e deliberazioni**

1. Ogni azione attribuisce il diritto di voto, salvo che nel caso in cui siano state create azioni senza diritto di voto o con diritto limitato a particolari argomenti, o con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni, non meramente potestative. Il valore di tali azioni non può complessivamente superare la metà del capitale sociale.

2. L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti.

L'assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci partecipanti e delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti.

3. L'assemblea straordinaria sia in prima che in seconda convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale e delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

4. Salvo diversa disposizione di legge le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. Le medesime azioni e quelle per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

5. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge o dal presidente dell'assemblea.

6. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

7. Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio.

#### **Art. 11 – Gli Amministratori**

1. La Società è amministrata da un Amministratore Unico, per cui si applicheranno le disposizioni del successivo art. 12.

## **Art. 12 – Amministratore unico**

1. L'Amministratore unico è nominato dall'Assemblea ed è scelto tra persone di provata capacità per studio o funzioni svolte, con riguardo particolare alle esperienze maturate nel settore dei servizi pubblici locali.
2. All'Amministratore unico spetta la gestione dell'impresa sociale ed il compimento delle operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale ed è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e, in particolare, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, nei limiti imposti dalla natura della società, quale impresa istituita per l'erogazione di un servizio pubblico ed operante nel rispetto delle direttive e degli indirizzi strategici da essi stabiliti, esclusi in ogni caso gli atti che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea degli azionisti.
3. All'amministratore unico spetta la rappresentanza generale della società.
4. L'Amministratore unico adotta codici di condotta con oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti dei consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società, da presentare all'assemblea dei soci.
5. L'Organo Amministrativo, nel rispetto delle leggi e del presente statuto, adotta, se ritenuto necessario, regolamenti interni per il funzionamento e per l'organizzazione della Società. In particolare, tra gli altri, possono essere disciplinate con regolamenti interni le seguenti materie:
  - a) Appalti, forniture, servizi, spese in economia;
  - b) Modalità di assunzione e regolamentazione del personale;
  - c) Modalità di accesso agli atti aziendali;
  - d) Ogni altra materia concernente il funzionamento e l'organizzazione societaria, se ritenuto opportuno.
6. L'amministratore unico è nominato dall'assemblea dei soci. Rimane in carica per tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dell'amministratore unico per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui è stato rinominato.

## **Art. 13 – Compensi dell'Amministratore**

1. L'amministratore compete un corrispettivo con le modalità e nella misura determinata dall'assemblea.
2. Al fine della determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere all'amministratore, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti, occorrerà far riferimento agli indicatori dimensionali qualitativi e quantitativi stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dall'art. 11 c. 6 del D. Lgs n. 175/2016. La società verifica il rispetto del limite massimo del trattamento economico annuo onnicomprensivo dei propri amministratore e dipendenti fissato con il suddetto decreto.
3. E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali. E' comunque fatto divieto di corrispondere ai dirigenti delle società a controllo pubblico indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di

stipulare patti o accordi di non concorrenza, anche ai sensi dell'articolo 2125 del codice civile. ( art. 11 c. 9 lettera c) e c.10 del D. Lgs n. 175/2016).

#### **Art. 14 – Convocazioni e deliberazioni**

1. L'amministratore unico si riunisce unitamente al Collegio Sindacale presso la sede sociale o altrove ogni volta che l'amministratore unico lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei componenti dal Collegio dei Sindaci.

La convocazione deve avvenire con avviso raccomandato, telegramma, ovvero a mezzo fax o posta elettronica al domicilio o al numero risultante nei libri sociali con prova di ricevimento, inviato all'amministratore unico e ai componenti del Collegio Sindacale, almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza il termine può essere ridotto a 24 (ventiquattro) ore.

2. Le riunioni sono presiedute dall'amministratore unico, il quale può nominare un Segretario.

3. Delle riunioni viene redatto verbale, recante la sottoscrizione dell'amministratore unico e dell'eventuale Segretario.

#### **Art. 15 – Organo di controllo**

1. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo corretto funzionamento.

2. Il controllo contabile è affidato a revisore legale dei conti ai sensi dell'art.3 c.2 del D.Lgs n.175/2016, e per le relative funzioni si rimanda a quanto stabilito dal Codice Civile e dalla legislazione vigente.

#### **Art. 16 – Collegio Sindacale**

1. Il Collegio Sindacale si compone di tre componenti effettivi e di due supplenti, conformemente al disposto dell'art. 2397 c.c. e funziona secondo le norme di legge.

2. I sindaci, compreso il Presidente, sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea dei soci. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili.

3. Non possono essere nominati alla carica di Sindaco e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 cod. civ..

4. La retribuzione dei sindaci è determinata dall'assemblea dei soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio, tenendo conto di quanto stabilito all'art.13.

5. La rappresentanza della società spetta inoltre ai consiglieri titolari di deleghe, nei limiti dei poteri delegati.

#### **Art. 17 – Esercizio del controllo analogo**



1. Il Comune e gli Enti pubblici titolari del capitale sociale svolgono nei confronti della società l'esercizio del controllo gestionale, economico e finanziario analogo a quello esercitato sui propri uffici e servizi. L'organo amministrativo sottoporrà, in attuazione a quanto disposto dalla normativa in materia nazionale e comunitario, dall'art. 2497 e seguenti del codice civile, dal presente statuto alla propria attività al controllo degli enti, i quali, ai fini legali e statutari suddetti, verificheranno periodicamente l'attività svolta dall'organo amministrativo in termini di opportunità, efficienza ed efficacia delle scelte poste in essere, in relazione agli indirizzi formulati annualmente negli atti di indirizzo programmatico. Il controllo verrà esercitato altresì per gli aspetti più operativi, quali la legittimità di atti che impegnano la società verso terzi e l'opportunità dei medesimi sia in ottica economica e finanziaria, che amministrativa.

2. Il Comune e gli enti pubblici, per l'esercizio del controllo analogo, ricevono semestralmente dall'Organo Amministrativo una relazione sull'andamento dei costi e dei ricavi di gestione, sugli atti e sui contratti aziendali, sulle assunzioni, sui trasferimenti, sulle promozioni del personale e, più in generale, sull'attività posta in essere e sui risultati dalla stessa prodotti rispetto agli obiettivi programmatici fissati.

3. La proposta di bilancio, la proposta del Piano programma, del piano degli investimenti, del piano finanziario, delle politiche del personale, dei piani annuali di produzione dell'azienda, e le variazioni che si rendessero necessarie dovranno essere sottoposti preventivamente, almeno 15 giorni prima dell'eventuale scadenza per l'approvazione da parte degli organi societari competenti, al Comune ed agli enti pubblici ai fini dell'efficace esercizio dell'attività di direzione e coordinamento ai sensi di legge e di statuto.

4. Nel caso in cui la società non sia sottoposta a controllo pubblico perché parte del capitale sociale è detenuto da socio privato, il Comune e gli enti pubblici possono proporre agli organi societari l'introduzione di misure analoghe a quelle dei commi 6 e 10 dell'art.11 del D.Lgs. n.175/2016. In caso di ingresso di ulteriori soci aventi natura privata oltre il Comune di Pomezia e ulteriori Enti Pubblici, verranno introdotti strumenti per la disciplina delle modalità di controllo, di amministrazione, di elaborazione degli atti di indirizzo e direttivi, di nomina degli organi della Società al fine di consentire parità di partecipazione ai soci presenti nella ridefinita compagine, nel rispetto delle forme previste dall'art.2359 e seguenti del Cod. Civ.”

#### **Art. 18 – Esercizio sociale e bilancio**

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

2. Il bilancio deve essere approvato con delibera dell'assemblea ordinaria entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni, nei casi e limiti indicati nel secondo comma dell'articolo 2364 del C.C..

3. Gli utili netti risultanti dal bilancio sono così ripartiti:

– il 5% (cinque per cento) alla riserva legale, fino a quando questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;

- il 5% (cinque per cento) a riserva straordinaria; accantonamenti di maggiore entità dovranno essere autorizzati dall'Assemblea dei soci.
  - il residuo ai soci in proporzione alle rispettive partecipazioni.
4. Il pagamento dei dividendi viene effettuato presso la sede della Società nel termine fissato dall'Assemblea.
  5. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divengono esigibili, sono prescritti a favore della Società.

#### **Art. 19 – Obbligazioni**

1. L'emissione di obbligazioni ordinarie è deliberata dall'organo amministrativo, mentre l'emissione di obbligazioni convertibili è deliberata dall'assemblea straordinaria.
2. L'assemblea, con apposita delibera adottata in sede straordinaria, potrà attribuire all'organo amministrativo la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, esclusa comunque la facoltà di escludere o limitare il diritto di opzione spettante ai soci o ai possessori di altre obbligazioni convertibili.

#### **Art. 20 – Altri strumenti finanziari**

1. La società può emettere altri strumenti finanziari diversi dalle obbligazioni, forniti di specifici diritti patrimoniali e/o amministrativi escluso comunque il voto nell'assemblea dei soci, e ciò a fronte dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, ai sensi dell'art. 2346 ultimo comma C.C..
2. L'emissione di tali strumenti finanziari è deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci.
3. La società può emettere detti strumenti finanziari per somma complessivamente non eccedente il capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.
4. La delibera di emissione di detti strumenti finanziari deve prevedere le condizioni di emissione, i diritti che conferiscono tali strumenti, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni, le modalità di trasferimento e di circolazione e le modalità di rimborso.
5. Gli strumenti finanziari che condizionino tempi e l'entità del rimborso del capitale all'andamento economico della società sono soggetti alle disposizioni della Sezione VII capo V Libro V del Codice Civile.
6. Ai patrimoni destinati ad uno specifico affare ed ai relativi strumenti finanziari eventualmente emessi si applica la disciplina di cui alla sezione XI Capo V del codice civile.

#### **Art. 21 Alienazione delle partecipazioni sociali**

1. L'alienazione delle partecipazioni è effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. In casi eccezionali, a seguito di deliberazione motivata dell'organo competente, che dà analiticamente atto della convenienza economica dell'operazione, con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita, l'alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente, ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs n. 176/2016. E' fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto.

**Art. 22 – Scioglimento e liquidazione**

1. Lo scioglimento e la liquidazione della società avranno luogo nei casi e secondo le norme di legge.
2. L'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione nominando uno o più liquidatori, indicandone, i poteri e le attribuzioni.

**Art. 23 – Rinvio**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia